

Lesioni stradali, in giudizio pesano concause e ristori

Penale

Per attribuire la colpa vanno esaminate tutte le circostanze dell'evento

I principi individuati dalla Cassazione guidano le strategie difensive

Guido Camera

Sono passati otto anni dall'entrata in vigore delle severe norme sull'omicidio stradale e sulle lesioni stradali gravi e gravissime. È infatti stata la legge 41/2016 a introdurre nel Codice penale i due reati (previsti rispettivamente dagli articoli 589-bis e 590-bis). In questo arco temporale, la Cassazione ha solcato dei principi interpretativi che sono di aiuto per individuare le strategie difensive: principi che si estendono anche ai reati di omicidio e lesioni nautiche, introdotti dalla legge 138/2023, visto che la struttura delle fattispecie è la medesima.

Il primo aspetto rilevante è quello della causalità della colpa, che è cosa diversa dalla mera oggettività della condotta. La sentenza 16108/2023 ha spiegato che il giudice non può limitarsi ad accertare il nesso materiale tra condotta ed evento, ma deve ricostruire il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare e l'idoneità concreta di un comportamento alternativo lecito a evitare la morte o le lesioni della vittima. Deve perciò analizzare con mo-

tivazione congrua tutte le circostanze dell'investimento – quali ad esempio le condizioni della strada, la visibilità, la condotta della vittima – nel rispetto della rigorosa regola di giudizio del ragionevole dubbio.

Va poi ricordato che il concorso di cause consente una diminuzione speciale di pena fino alla metà per omicidio e lesioni. È importante notare che la concorrente causa esterna può essere di qualunque natura, anche non umana. In applicazione di tale principio, la sentenza 24910/2021 ha annullato con rinvio una condanna che non aveva riconosciuto l'attenuante perché aveva ommesso di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, di una forte precipitazione in corso al momento del fatto. La regola non vale per morte o lesioni verificatesi nel corso di una gara di velocità, poiché si tratta di un reato speciale, punito dall'articolo 9-ter, comma 2, del Codice della strada, di natura dolosa e non colposa (sentenza 22768/2021).

La sentenza 14711/2024, rilevante in materia di prova dello stato di ebbrezza, ha invece sancito che, dal momento del prelievo forzoso del campione ematico disposto dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero ha 48 ore per chiederne la convalida al Gip, che deve provvedere entro le successive 48 ore, e non, invece, che richiesta e convalida debbono avvenire entro 48 ore dal prelievo.

In un contesto sanzionatorio molto severo, il risarcimento del danno riveste un ruolo importante per la graduazione della pena. La sentenza 9180/2024 ha stabilito che, ai fini della concessione del-

l'attenuante della riparazione del danno, prevista dall'articolo 62, n. 6, prima parte del Codice penale, non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, perché il compito esclusivo del giudice è di accertare se, prima del giudizio, l'imputato ha integralmente riparato il danno mediante il risarcimento. La stessa sentenza, attraverso un'analisi esaustiva della storia dell'attenuante, ricorda che, in materia di reati stradali contro la persona, il favor riparandi che permea l'ordinamento comporta che l'attenuante della condotta riparatoria possa essere integrata anche dall'aver stipulato un'assicurazione e nell'aver rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni. Tuttavia, non è sufficiente che l'assicurazione eroghi il risarcimento, perché l'imputato deve manifestare anche una concreta e tempestiva volontà riparatoria, attraverso la dimostrazione della conoscenza e dello stimolo dell'intervento risarcitorio dell'assicurazione, nonché della volontà di farlo proprio.

Sempre in termini di pena, è utile ricordare che, in presenza di incidenti con morti e feriti, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 589, comma 4, non prevede un reato unico, bensì un concorso formale di reati unificati soltanto ai fini della pena: pertanto il termine di prescrizione va computato con riferimento a ciascun evento di morte o lesioni e la diminuzione delle attenuanti va effettuata dopo avere identificato il reato più grave e disposto gli aumenti in continuazione per i reati satelliti (sentenza 14069/2024).